

## APPROFONDIMENTO CIVILE

# Il permesso di soggiorno decorre dalla consegna e non dalla domanda (TAR Emilia n. 783/2025)

<b>Data pubblicazione:</b>	02/09/2025
<b>Autore:</b>	Avv. Roberto Francesco Iannone
<b>Categoria:</b>	Civile

## Contenuto

Succede a Ferrara. Una donna, cittadina originaria del Togo, madre di due figli e con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presenta regolarmente - il **5 gennaio 2024** - la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. Fin qui, nulla di strano.

Ma la vera anomalia arriva dopo: il documento le viene consegnato solo nell'**aprile 2025**, ben **quindici mesi** più tardi. E non è tutto. La scadenza, infatti, non era calcolata dalla data effettiva di rilascio, bensì dalla data della domanda: **5 gennaio 2026**: invece dei **due anni di validità** previsti dalla legge, la donna si è ritrovata con un permesso "monco", utilizzabile per appena **nove mesi effettivi**.

Una vera e propria ingiustizia, sottoposta al Tar dell'Emilia Romagna.-

## LA DECISIONE

Il Tar ha accolto il ricorso con motivazioni nette e puntuali:

- durata effettiva di due anni** - il permesso di soggiorno deve valere per l'intero periodo previsto dalla legge, a decorrere dalla sua consegna e non dalla data di richiesta;
- nessuna base normativa per la retrodatazione** - non esiste disposizione che autorizzi a far decorrere la validità dal giorno della domanda;
- ritardo della P.A. non a carico del cittadino** - è irragionevole che il ritardo, imputabile esclusivamente alla pubblica amministrazione, riduca i diritti dello straniero.

## CONCLUSIONI

La pronuncia del TAR Emilia Romagna ribadisce un principio tanto semplice quanto fondamentale: la durata del permesso di soggiorno deve essere **piena ed effettiva**, e non può essere ridotta a causa dei ritardi della Pubblica Amministrazione.

Far decorrere la validità dalla presentazione della domanda, anziché dalla consegna, significa privare il cittadino di mesi di diritti senza alcuna base normativa, trasformando un titolo che dovrebbe garantire stabilità e sicurezza giuridica in un documento "monco".

**Avv. Laura Buzzerio** Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".